



COMUNE DI VOLPIANO
Città Metropolitana di Torino



ORDINANZA n. 184 del 17/11/2025

OGGETTO: Vendite di fine stagione (saldi) per il periodo invernale ed estivo anno 2026

IL RESPONSABILE DEL Settore Territorio

- Visto il decreto n. 864 del 18.12.2024 con cui il Sindaco conferiva all'arch. Gabriella Castagnone, l'incarico per la posizione organizzativa "Settore Territorio", attribuendogli tutte le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Richiamato l'art. 15 (Vendite Straordinarie) del D. Lgs. 31.03.1998, n.114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4 della L. 15.03.1997, n. 59";
- Visti gli artt. 14, 14-bis e 15 della L.R. 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i.;
- Preso atto che la Regione Piemonte con protocollo n. 29477 del 14.11.2025 comunica che sono state individuate le date di inizio delle vendite di fine stagione invernali ed estive per il prossimo anno 2026, come previsto nell'accordo della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome approvato in data 24/03/2011, integrato successivamente nella seduta del 07.07.2016 e nella D.G.R. n. 3-8048 del 12 dicembre 2018, e che ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 28 del 12 novembre 1999, e che tali date decorreranno nel seguente modo:
 - per i saldi invernali: il primo giorno feriale antecedente l'Epifania e, qualora coincida con il lunedì, l'inizio dei saldi viene anticipato al sabato;
 - per i saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio.

Pertanto, le date di inizio delle vendite di fine stagione nel 2026 corrispondono:

- per i saldi invernali: 3 gennaio 2026;
- per i saldi estivi: 4 luglio 2026.

Si specifica, inoltre, che ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 28 del 12 novembre 1999:

- la durata dei saldi è di otto settimane anche non continuative, a partire da tale data;
 - il Comune definisce la scansione temporale delle otto settimane di durata;
 - l'esercente è vincolato al rispetto delle scansioni così individuate.
- Dato atto che per consuetudine consolidata, in questo Comune il periodo delle vendite di fine stagione si svolge in un'unica scansione temporale per la durata massima consentita dalla normativa, per cui si ritiene di mantenere tale consuetudine, acquisita sia dagli operatori del settore che dai consumatori;
 - Ritenuto di dover definire l'esercizio delle vendite al pubblico di fine stagione/saldi per il periodo invernale ed estivo 2026, rispetto ai prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro una certa stagione o entro un breve periodo di tempo;

DISPONE

In esecuzione delle disposizioni regionali, di stabilire lo svolgimento delle **Vendite di fine stagione (saldi) per il periodo invernale ed estivo 2026** della durata di otto settimane continuative, nelle seguenti date:

SALDI INVERNALI: da sabato 3 gennaio 2026 per otto settimane continuative

SALDI ESTIVI: da sabato 4 luglio 2026 per otto settimane continuative

RENDE NOTO

1. Si precisa che, a seguito delle modifiche della normativa regionale, non occorre presentare preventiva comunicazione al Comune.
2. L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione DEVE renderlo noto con apposita informativa ai consumatori (un cartello esposto nel locale di vendita e ben visibile all'esterno, alcuni giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite), indicando il periodo di svolgimento, le percentuali di sconti o ribassi praticati sui prezzi normali, l'osservanza delle modalità di svolgimento della vendita a tutela dei consumatori.
3. Per quanto concerne le modalità relative alle indicazioni dei prezzi e alle asserzioni pubblicitarie si fa presente che ai sensi dell'art. 15 c. 3 della succitata Legge Regionale *“nelle vendite di liquidazione e di fine stagione nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, concorsuali e simili, anche come termine di paragone”*;

Inoltre, ai sensi dell'art. 15 comma 5 del D.Lgs. n.114/98, *“Lo sconto o il ribasso effettuato, devono essere espressi in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto”*;
4. L'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori approvato il 6 settembre 2005, n.206;
5. Le violazioni alle presenti disposizioni sono punite ai sensi dell'art. 22, commi 3, 6 e 7 del D.Lgs. 114/1998, come richiamato dall'art. 15 della L.R. Piemonte 12.11.1999, n. 28 e s.m.i.; - In caso di particolare gravità o di recidiva, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni. Tali disposizioni non si applicano alle vendite disposte dall'Autorità Giudiziaria od a seguito di esecuzione forzata.
6. Inoltre, si specifica che, ai sensi dell'art. 14 bis della suddetta legge regionale, nei trenta giorni antecedenti le vendite di fine stagione sono vietate le vendite promozionali.

Il Settore Polizia Municipale è incaricato della vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Settore Territorio

Firmato digitalmente

CASTAGNONE Gabriella